

PARERE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) PER IL TRIENNIO 2024-202 – AGGIORNAMENTO SEZIONE 3.3 “PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE”

VERBALE N.8 DEL 12/04/2024

Il Revisore dei Conti del Comune di Vagli Sotto, Rag. Tiziano Del Vita,

Visti gli atti e documenti sottoposti all’esame dell’Organo di Revisione, in data 09/04/2024 a mezzo pec (prot. n. 1720/2024) , contestualmente alla proposta di Delibera della Giunta Comunale avente per oggetto: “PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) PER IL TRIENNIO 2023-2025: II° AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE 3.3 “PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE”

Premesso che:

- l’art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l’organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all’art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- l’art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l’organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

Richiamati:

- il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell’art. 33, D.L. n. 34/2019, ad oggetto: “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall’art. 1, c. 562, L. n. 296/2006;
- l’art. 1, c. 562, L. 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che gli enti non sottoposti nel 2015 al patto di stabilità interno non devono superare le spese di personale sostenute nell’anno 2008, con esclusione degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali e possono procedere ad assunzioni solo nel limite delle cessazioni complessivamente intervenute nell’anno precedente;
- l’art. 1, c. 762 della L. n. 208/2015 che conferma le disposizioni in materia di spesa di personale per gli enti che nel 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno.

Esaminate le disposizioni di cui all’art. 91 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in base alle quali gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, nel rispetto dei principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

Considerato che così come disposto dall’art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” le determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto con la quale la Giunta Comunale AGGIORNA, ai sensi dell'art. 6, l'art. 6 del D.L. n. 80 del 9 giugno 2021, il Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO) per il periodo 2024 – 2026;

Preso atto dello schema di PIAO (Allegato A) alla Proposta di delibera in oggetto;

Analizzata in particolare la Sottosezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale, che si limita ad aggiornare le categorie e i profili professionali dei dipendenti in coerenza con il CCNL vigente e a meglio specificare le assunzioni di personale in sostituzione di cessazioni intervenute successivamente all'approvazione originaria del Fabbisogno 2024 2026;

Costatato che non sono modificati gli elementi fondamentali del piano precedentemente approvato in ordine al rispetto del limite di spesa e alla capacità assunzionale;

Rilevato che, i contenuti della sottosezione sopra citata risultano coerenti con quanto già rappresentato nel documento unico di programmazione (dup) – annualità 2024 - 2026 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000) approvata con delibera di Consiglio Comunale nr 15 del 12/03/2024;

Rilevato altresì che il Bilancio di Previsione finanziaria 2024 2026, approvato dall'Ente con delibera di Consiglio Comunale nr. 16 del 12/03/2024 è stato redatto nel rispetto del vincolo di spesa di personale derivante dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 marzo 2020;

Verificato che, in conseguenza delle assunzioni previste, l'equilibrio pluriennale di bilancio viene rispettato;

Preso atto dei pareri, espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 T.U., in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018 di approvazione delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

Visto il D.L. n. 80 del 9 giugno 2021

ESPRIME

ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. n. 448/2001 e dell'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020, parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione in oggetto limitatamente al contenuto della Sottosezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale, parte del complessivo documento PIAO 2024 2026.

Casciana Terme Lari

12/04/2024.

Il Revisore dei Conti

Rag.

Tiziano Del Vita